

La stessa preferenza è adottata per il ricovero nei sanatori o nei tubercolosari; e per l'ammissione nei giardini ed asili d'infanzia di Sardegna saranno preferiti i figli di sardi militari combattenti.

In tutti i lavori pubblici che si eseguiranno in Sardegna, a parità di capacità e salario, saranno preferiti gli operai sardi e fra questi i militari combattenti dell'ultima guerra od i loro orfani.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI MARTINI, GASPAROTTO, BEVIONE, AGNELLI, ARCA, SANDRINI, CAPPÀ, MICHELI, LANDUCCI, SODERINI, PANSINI. — *Per l'estensione dei diritti all'elettorato politico e amministrativo alle donne.*

Art. 1.

Le leggi vigenti sull'elettorato politico e amministrativo e le disposizioni dei relativi regolamenti sono estesi a tutti i cittadini di ambo i sessi, aventi i requisiti indicati nelle leggi stesse.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere decreto reale per l'esecuzione della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

La presente legge avrà immediata applicazione, anche per quanto riguarda la compilazione delle liste, per le prossime elezioni comunali e provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO GALLENZA. — *Costituzione del comune di Pozzuolo.*

Art. 1.

Le frazioni di Pozzuolo e di Petrignano, ora aggregate al Comune di Castiglione del Lago Trasimeno, sono costituite in comune autonomo con la denominazione di comune di Pozzuolo.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a dare le disposizioni che riguardano l'attuazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI DE CAPITANI, VALVASSORI-PERONI, AGNELLI, VENINO, BORROMEO, STIOLI-LEGNANI. — *Per l'incremento dell'educazione fisica.*

Art. 1.

In ogni comune del Regno è istituito un campo da giuoco con annessa palestra. I comuni aventi un numero minore di 1000

abitanti, si dovranno associare al comune più vicino.

Art. 2.

In ogni comune del Regno è pure istituita la Commissione per l'incremento dell'educazione fisica: ne fanno parte, il sindaco, che ne è il presidente, il medico locale, ed il maestro di scuola che dall'assessore della pubblica istruzione sarà all'uopo scelto: la completano altri quattro membri nominati dal Consiglio comunale, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia è costituita la Commissione provinciale per l'incremento dell'educazione fisica. Il prefetto ne è il presidente e ne fanno parte, oltre al provveditore degli studi, sette membri, tre dei quali nominati dal Consiglio provinciale, e quattro scelti dal prefetto fra gli esperti nella provincia, nella disciplina di educazione fisica. I membri della Commissione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 4.

Funzione della Commissione comunale è quella di dare incremento a tutte le forme di educazione fisica, mantenendo attivo il campo di giuoco e la palestra, ed incoraggiando ogni manifestazione ginnica: essa Commissione sarà in diretto e costante rapporto colla Commissione provinciale.

Art. 5.

Funzione della Commissione provinciale è quella di coordinare le iniziative locali, e di avviare continui rapporti fra i centri comunali rappresentati dalle Commissioni di cui all'articolo precedente, e le associazioni ginnico-sportive della provincia e del Regno.

Art. 6.

Le spese per l'impianto dei campi da giuoco e delle palestre saranno a carico dei rispettivi comuni, integrate da un concorso della provincia e del Governo, nella misura che verrà stabilita dall'apposito regolamento.

Art. 7.

L'applicazione della presente legge, per l'espletazione del programma, e le norme per quanto riflette l'obbligo della frequenza